



Circolare 6/2019

Temi:

Tax planning.....	1
Stampe registri contabili.....	1
Fatture elettroniche – Trasmissione e relative sanzioni	2
Bonus pubblicità 2019.....	3
Scadenze	4

Tax planning

Anche quest'anno sarà possibile per tutti i nostri clienti confrontare l'andamento dell'esercizio 2019 con quello degli anni passati, individuando gli eventuali scostamenti e le ragioni di questo, nonché sulla base di una previsione dell'andamento degli ultimi mesi dell'esercizio, stimare le imposte ed i contributi dovuti il prossimo anno, ed individuare gli eventuali interventi.

Questo in vista anche del pagamento del secondo acconto (imposte e contributi) per l'anno 2019, che potrà essere versato sulla base del risultato storico dell'esercizio 2018, oppure sulla previsione del risultato dell'esercizio 2019.

I clienti interessati sono pregati di contattare, al più presto possibile, il proprio consulente dello Studio per fissare un appuntamento.

Stampe registri contabili

Con effetto dal 1° maggio 2019, il decreto "Crescita" (D.L. n. 34/2019) stabilisce che, i registri contabili possono essere tenuti con **modalità informatica** (documenti informatici) e che la stampa cartacea dei registri contabili è necessaria solo all'atto del controllo e su richiesta degli organi di controllo. Quindi i registri contabili non devono più essere stampati.

I registri contabili devono essere aggiornati sugli appositi supporti magnetici e stampati facoltativamente entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei redditi. Per i libri contabili dell'anno precedente (esercizio 2018) questo termine slitta al **29 febbraio 2020**.

La tenuta riguarda sostanzialmente i seguenti libri e registri:

- libro giornale
- registro IVA vendita e acquisti
- registro dei corrispettivi
- libro degli inventari
- mastri - partitari



Il **registro dei beni ammortizzabili** deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il **30 novembre 2018**.

Le scritture contabili ed in generale tutti i documenti inerenti l'attività - compresi gli supporti meccanografici, elettronici e similari – devono essere conservati ai fini civilistici per dieci anni. Il periodo di conservazione fiscale è normalmente di cinque, ma può essere prorogato di altri due anni se la dichiarazione dei redditi non viene presentata. Si consiglia di conservare i documenti per un periodo più lungo secondo il diritto civile.

Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere **numerati progressivamente con indicazione dell'anno** su ogni pagina (ad esempio, 2018/1, 2018/2, 2018/3, oppure 1/2018 eccetera), tenendo presente che per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, **l'anno da indicare è il primo**. L'anno da indicare è quello al quale si riferisce la contabilità e non quello in cui è eseguita la stampa delle pagine.

Nell'ipotesi di utilizzo di registri con **fogli mobili**, devono risultare riportati sia la specificazione del registro e/o del libro contabile in uso, sia i dati identificativi del soggetto obbligato alla tenuta dello stesso (codice fiscale e ragione sociale).

Le marche da bollo sono solo dovute per il **libro giornale** e per il **libro inventari**. La determinazione dell'imposta varia seconda che la contabilità sia tenuta:

- in modalità cartacea, nel quel caso il tributo è dovuto ogni 100 pagine nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti;
- su supporto informatico, nel quel caso il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni nelle misure precedentemente indicate di 16,00 o di 32,00 euro.

In caso della tenuta in forma cartacea al posto delle marche da bollo si può assolvere l'imposta anche attraverso il pagamento del relativo importo con modello F23 (codice tributo 458T). In questo caso gli estremi della ricevuta di pagamento dovranno essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro. In caso della tenuta in forma elettronica dei libri l'imposta di bollo potrà essere versata in modo virtuale tramite Modello F24 (codice tributo 2501).

Adempimento	S.p.A. o S.r.l.			S.a.s., S.n.c., altre imprese		
	Numeraz.	Bollatura	Marca bollo	Numeraz.	Bollatura	Marca bollo
Libro giornale, libro inventari	Si per anno	No	Euro 16,00	Si per anno	No	Euro 32,00
Registri IVA	Si	No	No	Si	No	No
Registro beni ammortizzabili	Si	No	No	Si	No	No

Sarà nostra cura adempiere agli obblighi di cui sopra con riferimento ai clienti per i quali lo Studio tiene la contabilità.

Fatture elettroniche – Trasmissione e relative sanzioni

A partire dal **1° luglio 2019** le fatture elettroniche devono riportare la data di effettuazione dell'operazione qualora la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura. Come già informato nella Circolare n. 4/2019.

La fattura immediata può essere emessa **entro 12 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione.



Per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione. È consentito indicare come “data” della fattura differita uno qualsiasi dei giorni compresi tra la data dell’ultima cessione effettuata nel mese e il giorno 15 del mese successivo. Va sottolineato che l’indicazione nella fattura di una data compresa tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese successivo comporta che la relativa IVA deve essere fatta confluire nella liquidazione periodica del mese / trimestre di effettuazione delle operazioni. È comunque possibile indicare “convenzionalmente” l’ultimo giorno del mese, che individua il momento di esigibilità dell’IVA. Esempio: Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, il 10.09, 25.09, e 28.09.2019. Nel campo data può essere indicato un giorno qualsiasi tra il 28.09 e il 15.10.2019.

Importante per i nostri clienti che gestiscono internamente la elaborazione della contabilità aziendale, che le **fatture siano emesse sempre entro la fine del mese**. Una fatturazione successiva, come descritto sopra, è possibile, ma difficile da gestire con gli altri adempimenti fiscali (liquidazione IVA, pagamento F24 ecc.).

Il **regime sanzionatorio** applicabile in caso di **tardiva emissione (invio al Sdl) della fattura elettronica** è regolato dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 in base al quale:

- il soggetto che viola gli obblighi relativi alla documentazione di operazioni imponibili è punito con la sanzione dal **90% al 180% dell’imposta** relativa all’importo non correttamente documentato (sanzione minima Euro 500);
- In presenza di operazioni non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse charge la sanzione è ricompresa dal **5% al 10% del corrispettivo** (sanzione minima Euro 500);
- la sanzione è dovuta in misura fissa (**da € 250 a € 2.000**) nel caso in cui la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA.

In caso di una correzione volontaria, le sanzioni possono essere ridotte a 1/9. In caso di ritardo nella trasmissione, vi preghiamo di contattarci immediatamente per effettuare una rettifica.

In caso di **scarto della fattura** da parte del Sdl l’emittente per non incorrere in sanzioni deve procedere ad una nuova trasmissione **entro 5 giorni** dalla notifica di scarto. Si rammenta che:

- all’omesso versamento dell’IVA è applicabile la **sanzione del 30%**, ridotta:
 - o all’1% giornaliero per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza;
 - o al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza;

Bonus pubblicità 2019

L’ordinanza di accompagnamento al bilancio suppletivo 2017 (DL 50/2017) ha introdotto un credito d’imposta per le misure pubblicitarie. L’agevolazione sarà concessa anche per l’anno 2019.

Il sostegno si applica alle imprese, ai liberi professionisti e agli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle loro dimensioni o forma contabile. I beneficiari sono gli **investimenti pubblicitari su riviste** locali e nazionali (compresi i giornali online), nonché la **pubblicità radiofonica e televisiva**.

Per poter beneficiare del bonus fiscale, gli investimenti pubblicitari devono **aumentare di almeno l’1% rispetto allo stesso investimento dell’anno precedente**. L’aumento deve essere calcolato separatamente per i due tipi di media (giornali e mezzi audiovisivi). Il bonus per l’aumento dei costi pubblicitari ammonta al **75% delle maggiori spese**. Dall’agevolazione esclusi sono i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.



Esempio:

Spesa 2018: 2.000 Euro

Spesa 2019: 3.000 Euro

Differenza: 1.000 Euro

Incentivo 1.000 Euro x 75% = 750 Euro

La domanda viene presentata in via telematica utilizzando i servizi disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Ci sono due adempimenti da osservare:

- una pre-comunicazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate (tra il 01. e il 31. Ottobre 2019);
- una seconda comunicazione telematica con gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati (tra il 1° e il 31 gennaio 2020), che devono essere confermati da un revisore contabile.

L'agevolazione è concessa sotto forma di credito d'imposta, vale a dire che è possibile compensare un debito d'imposta con questo importo. Il pagamento diretto non è possibile. Vi informiamo inoltre che il sussidio in questione rappresenta un reddito fiscalmente rilevante.

Se dobbiamo richiedere il credito d'imposta per conto vostro o emettere una conferma di un revisore contabile dei costi sostenuti, vi preghiamo di contattare **entro il 21 ottobre 2019** il vostro consulente dello Studio.

Scadenze

Lunedì 21 ottobre

- Versamento della marca da bollo per il terzo trimestre 2019

Venerdì 25 ottobre

- Invio comunicazione INTRASTAT per il mese di settembre 2019
- Invio comunicazione INTRASTAT per il 3° trimestre 2019

Giovedì 31 ottobre

- Invio telematico della dichiarazione Mod. 770/2019 per l'anno 2018
- Comunicazione dei fatturati esteri di settembre (esterometro)

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.